

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009	Numero: 36869	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: Euro 200,00 di multa ed Euro 400,00 di ammenda nonchè una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 8.000,00 in favore della costituita parte civile				
Gradi precedenti				
1°Grado: Il Tribunale di Catania, sez. dist. di Paternò in data 16/10/2007 irrogava la pena di Euro 200,00 di multa per le lesioni ed Euro 400,00 di ammenda per la contravvenzione connessa, pene condonate; condannava inoltre l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 8.000,00.				
2°Grado: Con sentenza del 15/4/2008 la Corte di Appello di Catania pronunciava l'assoluzione dell'imputato				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Lavorando su un tetto senza protezioni cadeva al suolo
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>Va premesso, che all'epoca dei fatti la materia dei cantieri temporanei o mobili era disciplinata dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999. Tale decreto definisce come "committente" il soggetto "per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"(art. 2, lett. b)). Inoltre all'art. 3 prevede che il committente, nella fase di progettazione, di esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attenga alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 che detta misure generali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 6 la eventuale designazione di un "responsabile dei lavori", non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3. Da tali disposizioni si delinea un quadro di coinvolgimento del committente, nelle responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con l'evidente scopo di evitare che il risparmio sui costi dell'opera, a beneficio sia del</p>
--

committente che del lavoratore, si "scarichi" sulla sicurezza, con una diminuzione dei presidi di tutela dei lavoratori. In attuazione di tali principi, questa Corte ha avuto modo di affermare che "in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ex art. 6, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo" (Cass. 3[^], 7209/07, Bellini).

Il D.Lgs. 494 del 1996, art. 3, inoltre, prevede che il committente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verifichi la idoneità tecnica dell'appaltatore, richiedendo l'esibizione di documenti attestanti l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Lo scopo della disposizione è analogo a quello sopra indicato e cioè evitare che l'esecuzione dei lavori sia affidata a soggetti tecnicamente inadeguati al compito da svolgere, con conseguente rischio di pericolosità dei lavori. E' per tale motivo che questa Corte, ha stabilito che "In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	X <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>

Dispositivo: La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione sub A) della rubrica, perchè estinto tale reato per prescrizione. Annulla la stessa sentenza impugnata relativamente al delitto sub B) della rubrica, con rinvio su tale capo ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.

Note

Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non offriva adeguate garanzie in ragione della sua modesta struttura e della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica" (Cass. 4[^], 8589/08, Speckenhauer). La violazione di tale disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di responsabilità per "culpa in eligendo".

"In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche" (Cass. 4[^], 14/3/2008, Scarfone).

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.